

**FOGLIO INFORMATIVO**

Servizio offerto ai non consumatori

**Gestione Certificati di origine e conformità auto e moto**

Servizio offerto esclusivamente ai clienti concessionari auto e moto

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**
**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060. 060

fax: non previsto

 Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

 Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nome / Cognome: \_\_\_\_\_ Iscrizione ad Albi o elenchi \_\_\_\_\_

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**CHE COS'E' IL SERVIZIO di Gestione Certificati di origine e conformità auto e moto?**

Il servizio prevede il pagamento presso BNL delle fatture emesse dalle Case produttrici per l'acquisto di veicoli auto e moto, nuovi e usati da parte dei Clienti Concessionari, con conseguente sblocco dei Certificati di origine e conformità.

Il servizio è rivolto esclusivamente ai clienti Concessionari automobilistici che siano titolari di un contratto di conto corrente.

I Certificati di Origine e Conformità (definiti anche Certificati di Omologazione Comunitaria o con le abbreviazioni C.O.C., COC o CDC) sono documenti con i quali è possibile procedere alla immatricolazione degli autoveicoli stessi in forza della Circolare (Prot. DTT n° 261 del 25 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni) del Ministero dei Trasporti. Tali documenti consistono nella dichiarazione di conformità relativa all'omologazione CE con l'obiettivo di garantire il libero movimento di merci nell'ambito dell'Unione Europea, in maniera particolare per quelle merci che sono soggette a omologazione e immatricolazione.

Il COC rappresenta una dichiarazione di conformità CE unicamente per auto, autocarri e moto e contiene informazioni sul veicolo e l'identificazione del costruttore, il numero di omologazione, specifiche tecniche e altri dati definiti dal regolamento UE (Emendamento IX, Regolamento 92/53 e successive modifiche e integrazioni).

I Certificati di conformità possono essere:

- cartacei: le filiali curano l'incasso consegnando al Concessionario il certificato all'atto del pagamento;
- dematerializzati: i certificati sono sostituiti da flussi informatici. In luogo dei certificati materiali vengono rilasciate ai concessionari dei codici con i quali poter poi ottenere i documenti (da parte delle case automobilistiche) per effettuare le pratiche di immatricolazione.

I Concessionari, allo sportello, effettuano il pagamento in favore della casa produttrice per ottenere il Certificato o i codici necessari all'immatricolazione dei veicoli.

Attualmente il servizio viene svolto nei confronti dei seguenti marchi, a cui si potranno aggiungere marchi di futura attivazione:

USATO FIAT, VOLKSWAGEN SKODA SEAT AUDI SI, BENELLI Q.J. SI, BENELLI KEEWAY SI, BMW SI, CITROEN SI, FACTORIT (marchi HONDA, SUZUKI, DR), MOTOR, KYMCO (PADANA RICAMBI), SOKON, (VEM ITALIA), FIAT JAGUAR-LANDROVER, FORD, GENERAL MOTORS, GREAT WALL EURASIA MOTOR HYUNDAI, IVECO, FIAT - CHRYSLER JEEP DODGE, KIA, MAHINDRA, MITSUBISHI, PEUGEOT, RENAULT NISSAN DACIA INFINITI, MAZDA, SSANGYONG TOYOTA LEXUS SUBARU, ARCTIC CAT, ANTICIPI (VOLKS/SKO/SEAT/AUDI), BLUE DREAM, FANTIC MOTOR, FINDOMESTIC, GOES, HONDA AUTO, HONDA MOTO, ISUZU, KYMCO, NOX, KOELLIGER S.P.A., MERCEDES BENZ, PORSCHE, RIEJU, SUBARU ITALIA SPA, SUZUKI MOTO, SUZUKI.

**Principali Rischi:**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti il ritardo o la mancata esecuzione dell'ordine di pagamento nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore non imputabili direttamente alla Banca.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**
**Voci di Costo (valori espressi in Euro)**

Voci di Costo (valori espressi in Euro)		
Spese variabili	Commissioni di incasso per ciascun Certificato di origine e conformità auto/moto	5,00
	Valuta di addebito	Giorno del pagamento
	Invio documenti di Trasparenza	0,00 ad invio

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Il presente contratto è a tempo indeterminato; sia il Cliente che la Banca possono recedere da questo contratto, secondo i seguenti termini e condizioni:

- il Cliente, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura;
- la Banca, senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni.

In entrambi i casi il recesso dovrà essere comunicato mediante raccomandata A/R.

Il presente contratto dovrà invece ritenersi automaticamente risolto qualora cessi di efficacia il contratto di Conto sul quale il Servizio regola senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Banca.

**Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie**

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Correntista otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra riportati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – avvia una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Correntista ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alle Filiali di BNL. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Correntista, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

**GLOSSARIO**

<b>Certificato di origine e conformità auto e moto</b>	Il Certificato di Origine e Conformità (COC) è il documento con il quale la Casa Automobilistica attesta la conformità del veicolo nuovo o usato alle caratteristiche costruttive ed è indispensabile alla sua immatricolazione. La maggior parte delle case automobilistiche, in alternativa ai COC cartacei, hanno adottato i certificati "dematerializzati" abilitando così l'incasso e l'iter di immatricolazione in modalità elettronica, avvalendosi di flussi telematici tra Casa automobilistica e la Banca.
--	---